

**CREDITO DI FIRMA: ATTESTAZIONE DI CAPACITA' FINANZIARIA A FAVORE DI AUTOTRASPORTATORI****SEZ. I INFORMAZIONI SULLA BANCA**

BANCA DI SASSARI S.p.A. (codice ABI 5676.2)

Società per Azioni con sede legale ed amministrativa in V.le Mancini, 2 - 07100 Sassari - Tel. 079 221511 Fax 079 221739

R.E.A. C.C.I.A.A. Sassari 103585 Reg. soc. / Cod. fisc. / P. IVA 01583450901

Capitale Sociale €57.775.760,13 i.v. - Riserve e fondi di riserva €139.342.024,31

Gruppo bancario Banca popolare dell'Emilia Romagna n.5387.6

- Aderente al Fondo interbancario di tutela dei depositi
- Aderente al Consorzio PattiChiari
- Aderente al Conciliatore BancarioFinanziario –Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie– ADR

Sito internet [Http://www.bancasassari.it](http://www.bancasassari.it) indirizzo e-mail [direzionegenerale@bancasassari.it](mailto:direzionegenerale@bancasassari.it)

**SEZ. II CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI**Struttura e funzione economica

Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 395/2000 il soggetto che intende accedere alla professione di autotrasportatore deve dimostrare all'Autorità competente il possesso, fra gli altri, del requisito di capacità finanziaria. La prova della sussistenza della capacità finanziaria - in misura non inferiore ad euro 50.000 per il primo autoveicolo e ad euro 5.000 per ogni autoveicolo supplementare - può essere fornita mediante un'attestazione, conforme al modello allegato al Regolamento emanato con D.M. n. 161/2005 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16-8-2005), rilasciata da imprese che esercitano attività bancaria, previa valutazione degli elementi indicati dalla normativa in materia. La banca deve comunicare in forma scritta all'Autorità competente ogni fatto che produca la diminuzione o la perdita della capacità finanziaria attestata, entro quindici giorni dalla data in cui ne ha avuto conoscenza.

Principali rischi (generici e specifici)

Tra i principali rischi vanno tenuti presenti:

- il cliente si obbliga a tenere la banca manlevata ed indenne da ogni conseguenza, diretta o indiretta, che potesse derivarle in relazione all'emissione dell'Attestazione, anche rifondendo, a semplice richiesta e con rinuncia a sollevare eccezioni, ogni somma che a qualsiasi titolo dovesse essere pagata dalla medesima banca in dipendenza o comunque in connessione con l'Attestazione, come, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, gli importi versati per oneri di carattere fiscale o in conseguenza di qualsiasi controversia o contestazione in cui essa dovesse essere coinvolta, comprese le spese legali.

**SEZ. III CONDIZIONI ECONOMICHE**

- Commissione per ogni informativa periodica (causale 303) € 1,06
- Commissione per altre comunicazioni relativa alla trasparenza bancaria (causale 304) € 1,06
- Commissione per ogni comunicazione relativa a modifiche del contratto (causale 302) € 1,06

Imposta di bollo applicata, se dovuta, nella misura vigente.

Commissione di istruttoria per il rilascio dell'attestazione 0,10% sull'importo dell'attestazione (minimo €50,00).

Commissione annuale 0,50% sull'importo dell'attestazione (minimo €50,00).

**SEZ. IV CONDIZIONI CONTRATTUALI****Obbligo del Cliente di rifondere ogni somma pagata dalla Banca in dipendenza del rilascio dell'Attestazione**

Il Cliente si obbliga a tenere la Banca manlevata ed indenne da ogni conseguenza, diretta o indiretta, che potesse derivarle in relazione all'emissione dell'Attestazione, anche rifondendo, a semplice richiesta e con rinuncia a sollevare eccezioni, ogni somma che a qualsiasi titolo dovesse essere pagata dalla medesima Banca in dipendenza o comunque in connessione con l'Attestazione, come, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, gli importi versati per oneri di carattere fiscale o in conseguenza di qualsiasi controversia o contestazione in cui essa dovesse essere coinvolta, comprese le spese legali.

**Obbligo del Cliente di fornire immediata comunicazione in merito all'instaurazione di controversie relative all'Attestazione**

Il Cliente si obbliga a fornire alla Banca immediata comunicazione in merito all'avvenuta instaurazione di controversie relative all'Attestazione, fermo, in ogni caso, l'obbligo di tenere comunque manlevata ed indenne la stessa Banca da qualsiasi conseguenza pregiudizievole che dovesse subire.

**Obbligo del Cliente di fornire immediata comunicazione di ogni perdita o diminuzione della capacità finanziaria**

Il Cliente si obbliga a fornire alla Banca immediata comunicazione di ogni perdita o diminuzione della capacità finanziaria nonché di ogni comunicazione che, al riguardo, il Cliente stesso dovesse effettuare all'Autorità competente ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. n. 395/2000.

**Facoltà per la Banca di compensare**

La Banca ha facoltà di compensare, in qualunque momento, ogni suo credito, anche se non liquido ed esigibile, a qualsiasi titolo nascente nei confronti del Cliente, con i crediti e/o valori di spettanza di quest'ultimo comunque esistenti presso la Banca stessa, dando prontamente comunicazione delle operazioni eseguite.

**Modifica alle condizioni contrattuali ed economiche.**

La Banca, ove ricorra giustificato motivo, si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni economiche e contrattuali applicate al conto corrente ed ai servizi ad esso collegati. Tali modifiche saranno rese note al Cliente mediante apposita comunicazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 118 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385.

In caso di variazione sfavorevole, il Cliente ha diritto, entro 60 giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, di recedere dal rapporto senza penalità e senza spese di chiusura e di ottenere, in sede di liquidazione dello stesso, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

**Foro competente**

Per ogni controversia che dovesse insorgere in dipendenza del contratto il Foro competente è quello del luogo nel quale si trova la sede legale della Banca, salve le competenze inderogabili previste dalle disposizioni di legge in vigore.

**Organi e procedure di composizione stragiudiziale delle controversie**

Per qualunque doglianza derivante dal rapporto, il Cliente ha diritto di rivolgere istanza scritta, indirizzata all'Ufficio Reclami della Banca, istituito presso la Direzione Generale della medesima. L'Ufficio Reclami ha l'obbligo di evadere le richieste pervenute in un termine non superiore ai sessanta giorni dalla data di ricezione delle stesse. Nel caso in cui il Cliente sia rimasto insoddisfatto del ricorso all'Ufficio Reclami, per le controversie relative ad operazioni o servizi posti in essere dalla data del 1 gennaio 2006, il Cliente potrà adire l'Ombudsman Giurì Bancario, presso il Conciliatore BancarioFinanziario, con sede in Via delle Botteghe Oscure n. 54, 00186 Roma, al fine di dirimere l'eventuale controversia con la Banca il cui valore non superi i 50.000 euro. Qualora la controversia riguardi servizi od operazioni poste in essere antecedentemente alla data del 1 gennaio 2006 e che non siano relative a bonifici transfrontalieri, il Cliente può rivolgersi all'Ombudsman Giurì bancario a condizione che il valore di detta controversia non superi Euro 10.000 ed unicamente nel caso in cui egli rivesta la qualità di consumatore, ovvero sia una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. Le decisioni dell'Ombudsman Giurì bancario sono vincolanti soltanto per la Banca e lasciano il Cliente libero di investire della controversia l'Autorità Giudiziaria, un organismo conciliativo ovvero, se previsto, un arbitro o un collegio arbitrale.

**SEZ. V LEGENDA DELLE PRINCIPALI NOZIONI DELL'OPERAZIONE**

**Attestazione di capacità finanziaria**

Attestazione conforme al modello allegato al Regolamento emanato con D.M. n. 161/2005, rilasciata da imprese che esercitano attività bancaria previa valutazione degli elementi indicati dalla normativa in materia, valida per la dimostrazione del requisito di capacità finanziaria ai fini dell'accesso alla professione di autotrasportatore.